

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

“Ente Bilaterale Nazionale Confederale”

(in forma abbreviata : “En.Bi.Fo.Si.”)

E

“Organismo Paritetico Nazionale Confederale”

(per la Formazione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro)

(in forma abbreviata : “O.P.N.- En.Bi.Fo.Si.”)

Art. 1. Costituzione e Statuto

1) In applicazione del CCNL per i Dipendenti dei Settori: Turismo, Pubblici Esercizi , Agenzie di Viaggi e Sale Bingo e tutte le altre attività svolte da aziende ricomprese nell’art. 1 Titolo I° del CCNL sottoscritto in data 12/10/2017 ed altri CCNL che verranno in seguito sottoscritti dalle Organizzazioni Datoriali/Sindacali firmatarie , è costituito in data 14 Dicembre 2017 tra la Associazione Datoriale ed l’Organizzazione Sindacale sotto elencate **“ l’ Ente Bilaterale Nazionale Confederale”** in sigla: **“En.Bi.Fo.Si”** e **“ l’ Organismo Paritetico Nazionale Confederale”** per la Formazione e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro , in sigla: **“ O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.”**

- **PMI ITALIA -Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese**, con Sede Nazionale Legale in Napoli – Via Nuova Poggioreale , 61 - C.P. INAIL / INPDAP Torre 7 Piano 9° e Sede Nazionale Operativa in Nola (NA) in Via Gen. Mario De Sena,264 – C.F. 05762361219

- **S.E.L.P. - Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati**, con Sede Nazionale Legale ed Operativa in Roma – Viale Della Grande Muraglia, 154 – C.F. 97851660585

Art. 2. Natura

1) **L’ “Ente Bilaterale Nazionale Confederale”** in sigla **“En.Bi.Fo.Si”** ha natura associativa, non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, paritetica, con patrimonio indivisibile ed è costituito dalla **“ PMI ITALIA “ – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese**, in sigla: **“Conf. - PMI ITALIA “** e dal **“Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati”**, in sigla: **“S.E.L.P. “** le quali Organizzazioni disgiuntamente sono firmatarie con altre Associazioni datoriali ed Organizzazioni Sindacali anche di altri CCNL, depositati al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ed al CNEL.

2) L’Ente Bilaterale Nazionale Confederale **“ En.Bi.Fo.Si. “**, fornisce alle Aziende, ai professionisti ed ai Lavoratori autonomi e loro dipendenti, i servizi meglio precisati al successivo art. 6, favorendo la ricerca e la formazione professionale nelle forme e tipologie previste, nei diversi ambiti e livelli delle norme nazionali e comunitarie .

3) In seno all’Ente Bilaterale Nazionale Confederale **“En.Bi.Fo.Si.”** a norma dell’art. 2 comma 1 , lettera ee) ed art.51 comma 1 del D.Lgs. 81/08 è costituito un **“ Organismo Paritetico Nazionale Confederale “**, in sigla : **“ O.P.N. - En.Bi.Fo.Si”** con gli stessi Organi e lo stesso Consiglio Direttivo

Nazionale dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** con costituzione di sedi periferiche di **"O.P.N. - En.Bi.Fo.Si"** Regionali, Provinciali e Territoriali.

4) L' Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. - En.Bi.Fo.Si"** , supporta i titolari delle Imprese, i Liberi Professionisti , i Lavoratori Autonomi ed i loro Dipendenti nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro e la Sicurezza Alimentare ed Ambientale.

5) L' "Organismo Paritetico Nazionale Confederale ", **"O.P.N. - En.Bi.Fo.Si"** svolge e promuove attività di Formazione Professionale e sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro ,erogando la formazione con Corsi in modalità : Tradizionale in Aula e Corsi con l'ausilio di software o piattaforme informatiche in modalità: FAD – Blended oppure in modalità: FAD- Learning, anche attraverso l'impiego dei "Fondi Paritetici Interprofessionali" di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei Fondi di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276.

6) L' "Organismo Paritetico Nazionale Confederale ", in sigla : **"O.P.N. - En.Bi.Fo.Si"** su richiesta delle imprese , professionisti e lavoratori autonomi , rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività formative svolte e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

Art. 3. Durata

1) **L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale " En.Bi.Fo.Si. "** e con esso l'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. - En.Bi.Fo.Si"**, hanno durata temporale indeterminata e, possono essere sciolti esclusivamente con le procedure indicate nel presente Statuto.

Art. 4. Sede

1) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **" En.Bi.Fo.Si. "** e l' Organismo Paritetico nazionale Confederale **"O.P.N. - En.Bi.Fo.Si "** hanno entrambi la propria Sede Nazionale Legale ed Operativa in Nola (NA) , Via Generale Mario De Sena , 264 - CAP 80035 .

2) Il cambio di Sede Nazionale o costituzione di altra Sede Nazionale aggiuntiva e la costituzione di sedi Regionali, Provinciali e Territoriali di entrambi Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si. "** ed Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. - En.Bi.Fo.Si. "**, non comporta modifica dello Statuto.

3) Le riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci Costituenti e soci effettivi di entrambi **"En.Bi.Fo.Si. "** ed **"O.P.N. - En.Bi.Fo.Si. "** , si terranno congiuntamente oppure distintamente presso la Sede Nazionale Legale ed Operativa in Nola (NA) o altra Sede individuata di volta in volta dal Presidente Nazionale Confederale, nonché del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato o Staff di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti, salva diversa determinazione del Presidente Nazionale Confederale.



4) L'Assemblea Nazionale dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale “ **En.Bi.Fo.Si.** ” e dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale “ **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** ”, si riunisce congiuntamente oppure disgiuntamente su convocazione del Presidente Nazionale Confederale, con lettera A.R. oppure con modalità telematica, nel rispetto delle forme di convocazione di cui al presente Statuto.

Art. 5 . Finalità

1) L'Ente Bilaterale Nazionale Confederale “ **En.Bi.Fo.Si.** ” svolge i compiti affidatigli dalla Legge e, dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e dagli accordi intervenuti tra la Confederazione Datoriale “ PMI ITALIA ” - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e l'Organizzazione Sindacale “ S.E.L.P. ” – “Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati”, firmatari del CCNL dei Settori : Turismo, Pubblici Esercizi, Agenzie di Viaggi e Sale Bingo e tutte le altre attività svolte da aziende ricomprese nell'art. 1 Titolo I° del CCNL sottoscritto in data 12/10/2017 e di altri CCNL che verranno sottoscritti successivamente dalle stesse Organizzazioni.

2) L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale “ **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** ” svolge i compiti affidatigli dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e del Nuovo Accordo Stato – Regioni n.128 del 07/07/2016, pubblicato sulla G.U. n.193 del 19/08/2016 , anche attraverso l'impiego dei “Fondi Paritetici Interprofessionali” di cui all'articolo 118 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei Fondi di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276.

3) Le finalità statutarie sono perseguite dall' **Ente Bilaterale Nazionale Confederale - “En.Bi.Fo.Si.”** presso la sede nazionale e potranno essere eseguite anche tramite la costituzione di sedi periferiche denominate “**En.Bi.Fo.Si.**” Regionali, Provinciali e Territoriali (*denominati ad es. En.Bi.Fo.Si - Emilia Romagna - Campania , Sicilia - Milano , etc.*) ,

4) Le finalità statutarie dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale per la Formazione e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro “ **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** ” sono perseguite presso la Sede Nazionale e potranno essere eseguite anche presso le sedi periferiche di “**En.Bi.Fo.Si.**”, offrendo metodologie e servizi, nel rispetto delle Direttive emanate dal Presidente Nazionale Confederale, il quale avrà il potere di autorizzare direttamente e senza il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, la costituzione di appositi Centri o Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva Emanazione, per effettuare Corsi ed erogare la Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro e sulla Sicurezza Alimentare ed Ambientale , anche attraverso i “Fondi Paritetici Interprofessionali”, in conformità alle previsioni dell' art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e del Nuovo Accordo Stato – Regioni n.128 del 07/07/2016 pubblicato sulla G.U. n.193 del 19/08/2016.

5) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale “**En.Bi.Fo.Si.**” potrà programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo dei vari settori e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali , anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate , tra l'altro a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;

6) L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale “ **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** ” potrà provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei vari settori ed elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti

competenti, finalizzate , tra l'altro a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione ;

7) L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** potrà svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di sostegno al reddito;

8) Il Presidente Nazionale Confederale, potrà istituire l'Osservatorio Nazionale Permanente e gestire direttamente o delegare le funzioni a Componenti del Consiglio Direttivo oppure a Componenti del Comitato o Staff Presidenziale , ai sensi delle previsioni contrattuali;

9) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** potrà istituire e gestire un Fondo denominato: "Fondo Assistenza" che farà capo al Presidente Nazionale Confederale , per far fronte alle crisi dei settori e delle singole imprese (Ammortizzatori Sociali) ed istituire specifici Fondi per la "Previdenza Integrativa" in favore dei lavoratori , per l'assistenza alle disabilità in cui dovessero incorrere i dipendenti o i loro familiari e gestire, con criteri di mutualità la erogazione delle prestazioni previste dai CCNL (malattia, maternità, infortunio) ecc;

10) L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** potrà promuovere ed autorizzare corsi di formazione professionale e manageriale d'intesa con Università Statali e Telematiche ed altri Enti competenti, nonché con le imprese dei vari settori , sulla base delle indagini svolte dall' apposito "Osservatorio Nazionale Permanente, " ed attraverso di esso promuovere il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti ai vari settori;

11) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** , potrà svolgere compiti di natura mutualistica aggiuntivi a quelli previsti al punto d) e stabiliti contrattualmente dalle parti, nonché ricevere dalle Sedi periferiche **"En.Bi.Fo.Si."** Regionali, Provinciali e Territoriali gli Accordi Collettivi Territoriali ed Aziendali sottoscritti, curandone la raccolta e provvedere , a richiesta di parte , alla loro trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al CNEL , agli effetti di quanto previsto dalla Legge n.936/86

12) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** potrà gestire i contratti di primo inserimento e di formazione "On the Job" (apprendistato ed inserimento), anche in collaborazione con la Regione e gli Enti nazionali ovvero regionali competenti;

13) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** con l'apposita Commissione Paritetica Nazionale, potrà fornire il parere di conformità , ovvero la certificazione nei casi previsti dalla vigente normativa sui contratti di cui al punto precedente presentati dalle aziende;

14) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** potrà ricevere le intese realizzate a livello provinciale o territoriale che determinino , per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL;

15) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** potrà con l'apposita Commissione Paritetica Nazionale, esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro, i quali intendono assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla lettera k, esaminando le condizioni obbiettive relative al rapporto di apprendistato.



- 16) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** potrà promuovere la nascita di sedi periferiche Regionali, Provinciali e Territoriali anche dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale per la Formazione e la Sicurezza sui Luoghi di lavoro **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si,"** ;
- 17) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** potrà con l'apposita Commissione Paritetica Nazionale, esprimere parere e certificare in merito alla Legge 30/03 e sue successive modificazioni (Legge Biagi);
- 18) L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** potrà , con apposita Commissione Paritetica Nazionale, esprimere parere e certificare in merito alle previsioni dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro e sicurezza Alimentare ed Ambientale;
- 19) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** potrà costituire le Commissioni Paritetiche Nazionali per rilasciare Pareri e di Certificazione dei CCNL, di Transazione e Conciliazione, delle Pari Opportunità e di tutte le altre elencate nel successivo Art.6 ;
- 20) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** potrà ricevere ed elaborare , ai fini statistici, i dati forniti dalle Sedi Regionali, Provinciali e Territoriali dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale, sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato, nonché dei contratti a termine;
- 21) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** potrà promuovere attività di ricerca e studio finalizzata alla legge 125/91 per le "Pari Opportunità";
- 22) L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** potrà collaborare con i "Fondi Paritetici Interprofessionali" per la formazione continua e organizzare l'attività formativa erogando la stessa con corsi attraverso docenti/formatori abilitati.

Art. 6. Attività

1) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** attraverso l'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **" O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."**, l'Osservatorio Nazionale Permanente e le apposite Commissioni Paritetiche Nazionali, perseguono le seguenti finalità:

a) L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **" O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** ha come finalità la Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro e Sicurezza Alimentare ed Ambientale , anche attraverso i "Fondi Paritetici Interprofessionali " , in conformità alle previsioni dell' art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e del Nuovo Accordo Stato – Regioni n. 128 del 07/07/2016 Pubblicato sulla G.U. n.193 del 19/08/2016.

L'attività formativa va effettuata da **" O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** è nell'ottica della tutela del Datore e del lavoratore, della sua formazione e riqualificazione in ambito professionalizzante, tenendo conto del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi a supporto in lingua natia, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio dell'attestazione finale ;



- b) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** persegue la socialità a vantaggio dei datori e lavoratori o soci lavoratori iscritti allo stesso con particolare riguardo all'erogazione di prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale , oltre ad eventuali prestazioni assicurative per invalidità o infortuni;
- c) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** costituisce la Commissione Paritetica Nazionale per le "Pari Opportunità" e della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e a eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile;
- d) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** costituisce la Commissione Paritetica Nazionale , nonché quelle Provinciali e Territoriali , di "Transazione e Conciliazione" in Sede Sindacale e Certificazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **" O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** costituisce la "Banca dati" delle "RSU" e delle "RLS", elette ai sensi degli Accordi intervenuti tra le Organizzazioni Datoriali / Sindacali firmatarie dei CCNL nell'ambito della Contrattazione di riferimento;
- f) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** costituisce la Commissione Paritetica Nazionale per "l'interpretazione autentica" dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sottoscritti dalle Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali Costituenti e risoluzione di eventuali controversie in merito. La stessa ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità tra il Datore ed il Lavoratore;
- g) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** costituisce l' "Osservatorio Paritetico Nazionale Permanente "per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali formazione e qualificazione professionale, nonché verifica dell'andamento della contrattazione di 2° livello e, delle vertenze esaminate dalla Commissioni Paritetica Nazionale o Provinciale o Territoriale di Transazione e Conciliazione in Sede Sindacale;
- h) L'Osservatorio Paritetico Nazionale Permanente di cui al precedente punto h), provvederà allo studio e del monitoraggio del quadro comunitario e nazionale, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese , Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi , nonché favorire iniziative per lo sviluppo del comparto , dei settori : Turismo , Pubblici Esercizi ,Agenzie di Viaggio, , Sale Bingo e di tutte le altre attività svolte da aziende ricomprese nell'art. 1 Titolo I° del CCNL del Turismo, sottoscritto in data 12/10/2017 e di tutti i CCNL sottoscritti o che verranno sottoscritti successivamente dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali Costituenti.
- i) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** favorisce un rapporto con gli Enti istituzionali Provinciali,Regionali , Nazionali e Comunitarie e con le rappresentanze sociali, per monitorare l'evoluzione normativa e le esperienze fatte per un eventuale partecipazione ai progetti provinciali, Regionali, Nazionali e Comunitari;
- l) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** attiva monitoraggi specifici per il reperimento di finanziamenti pubblici a cui le strutture bilaterali nazionali e regionali possono accedere;



m) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** promuove e sostiene i Piani formativi, aziendali e territoriali ,concordati fra le parti sociali costituenti, con particolare riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici;

n) L' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** provvede ad ogni ulteriore compito che venga affidato dalle Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali Costituenti.

2) L'Ente Bilaterale Nazionale Confederale **" En.Bi.Fo.Si."** , in quanto anche Organismo Paritetico Nazionale per la Formazione e la Sicurezza **" O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. "**, svolge le azioni nell'ambito della contrattazione di riferimento.

3) Al fine di dare attuazione ai punti di cui sopra, sono costituite le seguenti

Commissioni Paritetiche Nazionali :

a) La Commissione Paritetica Nazionale in seno all' **" En.Bi.Fo.Si."** per le "Pari Opportunità" in ottemperanza alla Legge n.125/1991 ;

b) La Commissione Paritetica Nazionale in seno all' **" En.Bi.Fo.Si."** per la "Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Sicurezza Alimentare ed Ambientale", ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del Nuovo Accordo Stato – Regioni n.128 del 07/07/2016 pubblicato sulla G.U. n.193 del 19/08/2016.

c)La Commissione Paritetica Nazionale in seno all'**" En.Bi.Fo.Si."** di "Certificazione e Rilascio Pareri per la Tutela della salute psicologica nei Luoghi di Lavoro e per la prevenzione dei fenomeni di mobbing e del disagio lavorativo derivante da fattori di rischio, stress ed accumuli di tensione", anche ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 81/08 e delle Leggi approvate dalle altre Regioni Italiane anche a Statuto Speciale , in ultimo la Legge Regione Campania n.29 del 09/10 /2017

d) La Commissione Paritetica Nazionale in seno all' **" En.Bi.Fo.Si."** per la "Certificazione ed Asseverazione di Contratti di Lavoro in materia di Appalti pubblici e privati", ai sensi dell'art.76 comma 1 , lettera "A" del D.Lgs.10 Settembre 2003 n.276, in seno all' **" En.Bi.Fo.Si."**, nonché l'assistenza tecnico - contrattuale alle Organizzazioni Datoriali / Sindacali in sede di stipula o rinnovo dei CC.NN.LL. Detta Commissione è anche competente a certificare gli atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. La stessa è competente anche al rilascio del parere di conformità relativamente ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato ex D. Lgs. 167/2011 s.m.i. (Testo Unico dell'Apprendistato)

e) La Commissione Paritetica Nazionale in seno all' **" En.Bi.Fo.Si."** per le "Transazioni e Conciliazioni di Vertenze in Sede Sindacale Nazionale" ed in sede Provinciale e Territoriale , per una rapida soluzione delle controversie tra il lavoratore ed il Datore di lavoro individuali e plurime , ex art.410 – 411 – 412 C.P.C. come modificati dalla Legge 533/73 e dai D. Lgs. n.81/98 e n.387/98 e dalla Legge 183/2010, atta anche ad una riduzione degli oneri per le parti e per la collettività. La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla Legge 15 Luglio 1966 n.604 ed alla Legge 20 Maggio 1970 n.300 come modificate dalla Legge 11 Maggio 1990 n.108.

f) La Commissione Paritetica Nazionale in seno all' "**En.Bi.Fo.Si.**" per la "Certificazione o Rilascio di Pareri atti ad evitare il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 08 Giugno 2001 ,N. 231 per le società ed Enti" e, per favorire ed incentivare l'adozione di modelli di gestione ed organizzazione e controllo, in merito alla responsabilità amministrativa in relazione ad alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse.

g) La Commissione Paritetica Nazionale in seno all' "**En.Bi.Fo.Si.**" "RLST" ;

h) La Commissione Paritetica Nazionale in seno all' "**En.Bi.Fo.Si.**" "RST" ;

4) Viene altresì istituito un "Osservatorio Nazionale Permanente" , al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1) di questo articolo, lettere g) ed h).

Art. 7. Soci

1) Sono considerati soci dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" , in qualità di Soci Fondatori costituenti , le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali in seguito elencate , in ordine alfabetico:

a) "PMI ITALIA" – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, con C.F. 05762361219

b) "S.E.L.P." – Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati, con C.F. 97851660585

2) Anche altre Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali che intendano aderire ai Contratti Collettivi Nazionali stipulati dai Soci Fondatori, possono chiedere l'adesione all' Ente Bilaterale Nazionale "**En.Bi.Fo.Si.**" ed all' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. - En.Bi.Fo.Si.**" in qualità di Soci Effettivi, dichiarando di conoscere ed accettare le norme contenute nel presente Statuto ed i Regolamenti dell' "**En.Bi.Fo.Si.**" .

3) La Confederazione "PMI ITALIA", in qualità di socio Datoriale Fondatore, ha diritto di designare propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo Nazionale in proporzione dei propri voti assembleari assegnati, con assegnazione della Presidenza Nazionale dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" nonché dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale, per la Formazione e la sicurezza sui Luoghi di Lavoro "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" e di ogni altra Commissione Paritetica Nazionale , Regionale e Provinciale costituita e dell' Osservatorio Nazionale Permanente , come previsto dal presente Statuto e Regolamento in funzione dello status di Socio Fondatore parte Datoriale.

4) Il sindacato "S.E.L.P." in qualità di Socio Sindacale Fondatore, ha diritto di designare propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo Nazionale in proporzione dei propri voti assembleari, assegnati, con assegnazione della Vice Presidenza dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale, per la Formazione e Sicurezza sui Luoghi di lavoro "**O.P.N. – En. Bi. Fo. Si.**" di ogni altra Commissione Paritetica Nazionale , Regionale e Provinciale costituita e dell' Osservatorio Nazionale Permanente, come previsto dal presente Statuto e Regolamento, in funzione dello status di Socio Fondatore parte Sindacale.

Art. 8. Organi

1) Sono organi rappresentativi dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si"** sono anche gli stessi Organi dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En. Bi. Fo. Si."**

- a) L'Assemblea Nazionale ;
- b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Il Presidente Nazionale Confederale ;
- d) Il Vice Presidente Confederale;
- e) Il Comitato o Staff di Presidenza;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2) I Presidenti ed i componenti delle Commissioni Paritetiche e di tutti gli Organi di Gestione e di Controllo nominati dal Presidente Nazionale Confederale, restano in carica sette anni e, possono essere sostituiti per qualunque causa prima della scadenza del mandato con richiesta scritta indirizzata dal Presidente Nazionale dell'Associazione Datoriale o dal Segretario Nazionale Generale dell'Organizzazione Sindacale che li ha proposti, previa comunicazione a mezzo PEC oppure lettera A.R. inviata al Presidente Nazionale Confederale, che provvederà alle nuove nomine su proposta degli stessi. Ogni componente sostituito comunque, durerà in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Art. 9. Assemblea Nazionale

1) L'Assemblea Nazionale dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale, è composta in maniera paritetica da N.02 componenti datoriali per ogni Associazione di Categoria costituente o iscritta, ciascuno sarà portatore del voto assembleare di cui al precedente art. 7, comma 3) e da N. 02 di componenti sindacali per ogni Organizzazione Sindacale costituente o iscritta, ciascuno sarà portatore del voto assembleare di cui all'art. 7, comma 4). I Rappresentanti legali delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali soci Costituenti o soci effettivi, indicheranno il nominativo di un membro effettivo che intendono delegare come rappresentante nell'assemblea nazionale, unitamente a quello del membro supplente.

2) L'eventuale ingresso di nuove Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali con lo Status di Soci Effettivi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 7, comma 2), che alteri la parità tra i componenti di estrazione Datoriale e Sindacale, darà luogo all'inserimento di nuovi componenti di pari numero nella componente minoritaria, oppure al proporzionale innalzamento del peso dei suoi voti, fermo restando che la Presidenza e la Vice Presidenza Nazionale Confederale e delle altre sedi Regionali e Provinciali e le Commissioni Paritetiche dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N.- En.Bi.Fo.Si. "** e dell'Osservatorio Nazionale Permanente etc. saranno sempre assegnate ai Soci Fondatori Costituenti.

3) I membri dell'Assemblea Nazionale durano in carica sette anni e possono essere riconfermati. Comunque entro 30gg.precedenti la scadenza di ciascun mandato le Associazioni Datoriale e le Organizzazioni Sindacali dovranno designare per il successivo mandato i propri rispettivi rappresentanti in difetto di tale designazione si intenderanno tacitamente confermati per un altro mandato, i componenti in carica.

- 4) Il Presidente Nazionale Confederale di “**En.Bi.Fo.Si.**” , alla prima Assemblea Nazionale utile, comunica l’avvenuta variazione dei componenti per la Presa d’Atto.
- 5) L’Assemblea Nazionale di “**En.Bi.Fo.Si.**” e di “**O.P.N.- En.Bi. Fo.Si. “** si riunisce congiuntamente o disgiuntamente su convocazione ordinaria del Presidente Nazionale Confederale almeno due volte l’anno, con la prima Assemblea da tenersi entro il 30 Giugno di ogni anno, destinata all’approvazione del bilancio consuntivo, con allegate copia della relazione del Collegio dei Revisori dei conti e del rendiconto analitico, con altra Assemblea Nazionale da tenersi entro il mese di Dicembre, destinata all’approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente Nazionale Confederale ed in caso di sua assenza prolungata o impedimento dello stesso dettata da impedimento o causa di forza maggiore, essa può essere convocata anche dal Vice - Presidente Confederale , su richiesta dei Soci che esprimano almeno 2/3 dei voti assembleari.
- 6) E’ ammessa la delega di un membro ad un altro membro della stessa appartenenza. Ogni membro potrà presentare al massimo N. 02 (due) deleghe, previa verifica del Presidente dell’Assemblea.

Art. 10. Poteri dell’Assemblea Plenaria Nazionale

1) Spetta all’Assemblea Plenaria Nazionale:

- a) Proporre al Consiglio Direttivo Nazionale il Regolamento degli Organi Collegiali, nonché il Regolamento Patrimoniale;
- b) Proporre al consiglio Direttivo Nazionale le linee-guida per l’attuazione delle attività di cui all’art 6 dello Statuto;
- c) Proporre al Consiglio Direttivo Nazionale il Codice Etico e Comportamentale dell’Ente Nazionale;
- d) Proporre e deliberare le indennità di carica per il Presidente ed il Vice- Presidente Confederale , i gettoni di presenza del Consiglio Direttivo, del Comitato o Staff di Presidenza, delle Commissioni e dei Revisori;
- e) Approvare i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) Approvare eventuali modifiche dello Statuto;
- g) Deliberare lo scioglimento dell’Ente Bilaterale Nazionale Confederale “ **En. Bi. Fo. Si. “** e dell’ Organismo Paritetico Nazionale Confederale “ **O.P.N. – En. Bi. Fo. Si. “**, nei casi previsti dal presente Statuto;
- h) Deliberare sulla ripartizione delle spese tra ordinaria e straordinaria amministrazione proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- i) Approvare il verbale delle proprie riunioni che deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Presidente Nazionale Confederale ;

- 2) La convocazione dell'Assemblea Nazionale è effettuata dal Presidente Nazionale Confederale a mezzo PEC, o a mezzo Raccomandata A.R. oppure anche a mezzo mail, contenente luogo, data e ordine del giorno e dovrà essere inviata a ciascun componente dell'assemblea, presso il domicilio indicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione ed in caso di particolare urgenza almeno 7 (sette)giorni prima della riunione.
- 3) Le Assemblee Nazionali sono presiedute dal Presidente Nazionale Confederale ed in caso di sua assenza prolungata o impedimento dello stesso dettata da causa di forza maggiore, essa può essere convocata anche dal Vice – Presidente Confederale , su richiesta dei Soci che esprimano almeno 2/3 dei voti assembleari.
- 4) L'Assemblea Nazionale è validamente costituita con la partecipazione dei Soci Fondatori costituenti e Soci Effettivi che rappresentino il 50% più uno dei voti assembleari e delibera con la maggioranza assoluta dei voti assembleari presenti In caso di parità , prevale il voto del Presidente Nazionale Confederale . Per le modifiche Statutarie di cui al presente articolo 10, comma 1, lettere a), b), e), i) , è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) dei voti assembleari presenti. Il voto va arrotondato per difetto.

Art. 11. Il Consiglio Direttivo Nazionale

- 1) Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da almeno 4 rappresentanti di cui N.02 (due), eletti o nominati dalle Organizzazioni dei Soci Datoriali e N. 02 (due) dalle Organizzazioni dei Soci Sindacali , fino ad un numero massimo di N.08 (otto) di cui N.0 4 (quattro) Datoriali e N.04 (quattro) Sindacali e , nella prima fase i N.0 4 (quattro) membri del Consiglio Direttivo Nazionale, sono nominati dalle Organizzazioni fondatrici Costituenti in Sede di sottoscrizione del relativo Atto Costitutivo dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale “ **En. Bi. Fo. Si.** ” e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale “ **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** ” .
- 2) Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a) Nominare il Presidente Nazionale Confederale dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale “**En. Bi. Fo. Si.** ” e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale “ **O.P.N. – En. Bi. Fo. Si.** ” su designazione della Componente delle Associazioni Datoriali Fondatrici costituenti e dei Soci Effettivi ed il Vice- Presidente su designazione delle Organizzazioni Sindacali Fondatrici costituenti e Soci Effettivi.
 - b) Qualora durante il periodo di carica per un qualsiasi motivo dovesse venir meno un o più componenti, il Presidente Nazionale Confederale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, provvede alla sua sostituzione in seno alla componente Datoriale o Sindacale interessata.
 - c) Predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) Proporre i Regolamenti delle prestazioni assistenziali e assicurative, in attuazione delle previsione dei Contratti Collettivi di Lavoro;
 - e) Deliberare sull'attività di ordinaria amministrazione dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale “**En. Bi. Fo. Si.** ” e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale “ **O.P.N. – En. Bi. Fo. Si.** ” ;

f) Svolgere altri compiti demandati dall'Assemblea Nazionale, e dal Presidente Nazionale Confederale ;

g) Approvare e firmare i verbali delle proprie riunioni;

3) Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale " **En.Bi.Fo.Si.** " e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale " **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** ", si riunisce congiuntamente e disgiuntamente su convocazione ordinaria del Presidente Nazionale Confederale , almeno due volte l'anno, con una riunione da tenersi entro il 30 Giugno destinata all'approvazione del bilancio consuntivo, ed altra da tenersi entro il mese di Dicembre destinata all'approvazione del bilancio preventivo e, comunque si riunisce ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente Nazionale Confederale. In caso di assenza prolungata o impedimento del Presidente Nazionale dettata da causa di forza maggiore , essa può essere straordinariamente convocata anche dal Vice Presidente, su richiesta dei Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che esprimano almeno 2/3 dei voti dello stesso.

4) La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale è effettuata dal Presidente Nazionale Confederale a mezzo PEC o Raccomandata A.R. oppure a mezzo mail, e deve contenere data e ordine del giorno, e dovrà essere inviata a ciascun componente, presso l'ultimo domicilio indicato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere inviata anche 3 (tre) giorni prima della riunione.

5) Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale " **En.Bi.Fo.Si.** " e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale " **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** " , sono presiedute dal Presidente Nazionale Confederale o dal Vice - Presidente Confederale in caso di sua assenza prolungata o impedimento dettata da causa di forza maggiore, su richiesta di componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che esprimano almeno 2/3 dei voti dello stesso.

6) Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale " **En.Bi.Fo.Si.** " e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale " **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** " , sono valide se sono presenti almeno N.03 componenti dello stesso oltre al Presidente Nazionale Confederale e, le deliberazioni sono valide solo se, ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale Confederale . Relativamente agli incombenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2) del presente articolo, ciascun componente può esprimere un solo voto ed è però ammesso il voto per delega, ma non possono essere conferite più di N. 0 2 (due) deleghe.

Art. 12. Presidente Nazionale Confederale

1) Il Presidente Nazionale Confederale dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale " **En.Bi.Fo.Si.** " e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale " **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** " viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale e , dura in carica sette anni ed è designato dai soci fondatori costituenti ed dai effettivi della parte datoriale , ed è rieleggibile;

2) In via eccezionale e derogatoria, per la prima volta con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e Statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale " **En.Bi.Fo.Si.** " e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale " **O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** ", le funzioni di Presidente Nazionale Confederale



sono assunte dal Dott. Tommaso Cerciello, nella qualità di Presidente Nazionale Confederale della Conf. "PMI ITALIA" (parte Datoriale), all'uopo disponibile ed in possesso dei necessari requisiti morali e professionali e, che resterà in carica per tutto il tempo previsto dal presente Statuto ed è rinnovabile.

3) Spetta al Presidente Nazionale Confederale :

- a) Rappresentare l' Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e l'Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" in sede legale e processuale di fronte ai terzi, e gli vengono attribuiti i più ampi poteri di firma in rappresentanza legale degli stessi ed assume la rappresentanza sostanziale nelle cerimonie, negli incontri ufficiali, nelle manifestazioni, nei forum e negli incontri con rappresentanti di Enti ed Istituzioni ed altre organizzazioni datoriali e sindacali;
- b) Provvedere all'apertura e chiusura di conti corrente bancari e postali per l'accreditamento dei contributi e fondi vari e l'utilizzo degli stessi e porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie, predisporre e firmare mandati di pagamento ed impegni di spesa, sottoscrivere quietanze liberatorie delle somme di denaro da chiunque ed a qualsiasi titolo versate all'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" ed all' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" .
- c) Sottoscrivere qualsiasi Atto e Contratto che interessi la vita e la gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" , compreso i CCNL con altre Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali ed i contratti o noleggio delle diverse utenze , i documenti fiscali ed è demandato alla tenuta dei rapporti con gli Enti ed Istituzioni , nonché ai rapporti all'esterno dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale ed è l'Organo Responsabile delle Pubbliche relazioni sia per l'Italia che per i Paesi Esteri e potrà delegare tali mansioni ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale oppure ai componenti del Comitato o Staff di Presidenza oppure a soggetti terzi;
- d) Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci Fondatori e soci Effettivi , del Consiglio Direttivo Nazionale di entrambi "**En.Bi.Fo.Si.** ed "**O.P.N – En.Bi.Fo.Si.** e del Comitato o Staff di Presidenza e delle Commissioni Paritetiche Nazionali e dell' Osservatorio Nazionale Permanente;
- e) Sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- f) Dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci Fondatori ed Effettivi e del Consiglio Direttivo Nazionale di entrambi "**En.Bi.Fo.Si.** ed "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.** , del Comitato o Staff di Presidenza, delle Commissioni Paritetiche nazionali e dell' Osservatorio Nazionale Permanente e vi partecipa ad entrambe con diritto di voto doppio in caso di parità;
- g) Nominare Avvocati e Procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui l'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e l'Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N – En.Bi.Fo.Si.**" è parte;

- h) Conferire Deleghe, Nomine e cariche ai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale di entrambi **"En.Bi.Fo.Si."** ed **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."**, del Comitato o Staff Presidenziale ed a soggetti terzi;
- i) Vigilare sulla regolare tenuta e conservazione dei Documenti e dei Libri dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** e dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."**, nonché sull'operato di quei soggetti qualificati a cui vengono affidati compiti di gestione degli stessi, sotto il profilo tecnico - amministrativo;
- l) Approvare e modificare l'organigramma dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** e dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** direttamente o su proposta di componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
- m) Approvare direttamente o su proposta di componenti del Consiglio Direttivo Nazionale di entrambi **"En.Bi.Fo.Si."** ed **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."**, i Regolamenti e l'ammissione o l'esclusione dei Soci e per la determinazione le modalità del voto nelle Assemblee nazionali dei soci fondatori costituenti e dei soci effettivi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7.
- n) Nominare i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale di entrambi **"En.Bi.Fo.Si."** ed **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."**, eletti o proposti dalle rispettive Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali soci fondatori e soci effettivi (art. 11, comma 1) sulla base dell'apposito Regolamento ;
- o) Nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di entrambi **"En.Bi.Fo.Si."** ed **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."**, così come eletti dalle rispettive Assemblee Datoriali e Sindacali (art. 15, comma 1) sulla base dell'apposito Regolamento.
- p) Approvare su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale di entrambi **"En.Bi.Fo.Si."** ed **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."**, il Regolamento per la costituzione e gestione degli Enti Regionali, Provinciali, Territoriali e per il finanziamento degli stessi;
- q) Deliberare direttamente in ordine all'effettuazione delle operazioni immobiliari per l'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale confederale **"En.Bi.Fo.Si."** e dell'Organismo paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** ;
- r) Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, si può avvalere delle risorse umane e strumentali dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** e dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."**, anche attraverso la costituzione di una apposito Comitato o Staff Presidenziale, nonché attraverso il supporto di altri Enti, Università e/o la sponsorizzazione di società esterne;
- s) Svolgere tutti gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto;

Art. 13. Vice- Presidente Nazionale Confederale

- 1) Il Vice – Presidente Nazionale Confederale , viene nominato dal Presidente Nazionale Confederale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica sette anni e sarà designato dalla componente dei soci fondatori costituenti e soci effettivi della parte Sindacale ed è rieleggibile.



2) In via eccezionale e derogatoria per la prima volta con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e Statuto di "En.Bi.Fo.Si." e di "O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.", le funzioni di Vice - Presidente Nazionale Confederale sono assunte dal Dott. Giovanni Centrella Segretario Nazionale di "S.E.L.P." – "Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati", (parte Sindacale) all'uopo disponibile ed in possesso dei necessari requisiti morali e professionali e, che resterà in carica per tutto il tempo previsto dal presente Statuto.

3) Il Vice- Presidente collabora con il Presidente Nazionale Confederale e lo sostituisce in caso di sua assenza prolungata o impedimento, dettato da impedimento o causa di forza maggiore, per le materie che il Presidente Nazionale Confederale intenda delegargli.

Art. 14. Comitato o Staff di Presidenza

1) Il Comitato o Staff di Presidenza è nominato e presieduto dal Presidente Nazionale Confederale. Lo stesso è un Organo Tecnico, e si interessa per lo svolgimento della normale amministrazione, ed è abilitato alla predisposizione delle deliberazioni e di quant'altro sia di supporto all'attività del Presidente Nazionale Confederale, il quale potrà nominare o delegare i suoi componenti come presidenti o componenti di Commissioni Paritetiche oppure di Commissioni presso Enti ed istituzioni.

2) Può proporre al Presidente Nazionale Confederale sulla base del Regolamento dallo stesso approvato, la nomina dei Presidenti, Vice - Presidenti e dei componenti delle Sedi o degli Enti Bilaterali ed Organismi Paritetici Regionali e Provinciali e delle Commissioni Paritetiche ed al monitoraggio dell'attività degli stessi.

3) Può svolgere tutte le attività e i compiti demandatigli dal Presidente Nazionale Confederale;

Art. 15. Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da N.02 (due) membri effettivi e N.02(due) supplenti: di cui N.02(due) di estrazione datoriale e N. 02(due) di estrazione sindacale, nonché da N.01(uno) terzo componente effettivo in qualità di Presidente del collegio, designato dalla componente Datoriale Fondatrice, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dal Presidente Nazionale Confederale e proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2) I membri possono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti e durano in carica sette anni e sono rinnovabili.

3) I Revisori svolgono il proprio mandato in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, esaminando i bilanci e le scritture contabili.

4) Il Collegio si riunisce ordinariamente almeno N.02(due) volte l'anno e, in via straordinaria, su iniziativa e convocazione del Presidente Nazionale Confederale o su richiesta di almeno il 50% dei Sindaci.

5) I Revisori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci, ma non hanno diritto al voto.



Art. 16. Patrimonio - Finanziamento

1) Il patrimonio dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" ,unitamente a quello delle sedi periferiche Regionali e Provinciali, fa interamente capo al Nazionale ed è costituito da:

a) I contributi per il funzionamento del sistema bilaterale -Paritetico e per l'assistenza integrativa al SSN, in applicazione delle disposizioni contrattuali;

b) Gli interessi maturati su detti contributi e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora;

c) I contributi versati a seguito di previsioni contrattuali o di deliberazioni dell'Assemblea da chi volontariamente intende usufruire delle prestazioni di **En.Bi.Fo.Si.** e di "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" per le quali è stato determinato un costo, anche in regime di convenzione;

d) I contributi versati dai Soci per le attività di: (*certificazione, pareri, conciliazione, formazione etc.*) previste dall'art. 6, comma 1, saranno tutti riscossi dall' Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dall' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" , che a sua volta verserà la quota spettante alle Sedi periferiche "**En.Bi.Fo.Si.**" - Regionali, Provinciali e Territoriali, ove gli stessi siano operativi;

e) I beni mobili ed immobili acquisiti per lasciti, donazioni o ad altro titolo da soggetti privati e pubblici;

f) I contributi privati e pubblici aventi anche carattere comunitario erogati all'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" ed all' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" ed alle sedi periferiche Regionali e Provinciali per le attività da esso promosse. Il patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" ,è utilizzato per il perseguimento di scopi e attività di cui all'art. 6.

2) Il regime giuridico è quello di cui al Libro I, Titolo II Codice Civile, e quindi delle Associazioni non riconosciute senza fini di lucro e, del fondo comune regolato dal presente Statuto, con espressa esclusione delle disposizioni in tema di comunione di beni.

3) I Soci Fondatori costituenti, i Soci Effettivi e i loro singoli Associati, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En. Bi. Fo. Si.** " e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. - En.Bi.Fo.Si.** " e delle sedi periferiche Regionali, Provinciali e territoriali , sia durante la vita dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" , sia in caso di scioglimento degli stessi, in quanto a norma dell'art 111 D.P.R. 917/86, è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, saranno devoluti ad Istituti o Enti di Beneficenza o Ricerca Scientifica.

4) Il regime previsto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, si applica anche alle sedi periferiche **“En.Bi.Fo.Si.”** Regionali, Provinciali e territoriali, ove operativi.

5) Ogni sede Regionale, Provinciale o Territoriale che verrà autorizzata dall' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **“En.Bi.Fo.Si.”** e dall' Organismo Paritetico Nazionale Confederale **“O.P.N. - En.Bi.Fo.Si.”**, la stessa dovrà richiedere all' Ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente territorialmente, l' attribuzione del proprio Codice Fiscale ed avrà una propria gestione interna con regime finanziario del tutto separato ed autonomo rispetto all' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **“En.Bi.Fo.Si.”** ed all' Organismo Paritetico Nazionale Confederale **“O.P.N. - En.Bi.Fo.Si.”**. Pertanto gli Organi o Componenti del Consiglio Direttivo di ogni singola sede periferica **“En.Bi.Fo.Si.”** Regionale, Provinciale o Territoriale, risponderanno direttamente a norma di legge delle decisioni assunte, sia in termini di responsabilità penale e legali di spesa che di attività.

Art. 17. Gestione

1) Per la gestione dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **“En.Bi.Fo.Si.”** e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale **“O.P.N. - En.Bi.Fo.Si.”** sono utilizzate le contribuzioni obbligatorie corrisposte per il funzionamento del sistema bilaterale - Paritetico di cui all' art. 16, detratto l' importo contrattualmente stanziato per gli RST, secondo la ripartizione che verrà deliberata dall' Assemblea Nazionale con apposita norma regolamentare.

2) Ogni pagamento o esborso, per qualsiasi titolo, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente Nazionale Confederale o dal Presidente della competente sede periferica **“En.Bi.Fo.Si.”** Regionale, Provinciale o Territoriale.

3) È espressamente vietato assumere impegni di spesa che non siano interamente coperti al momento della delibera.

Art. 18. Gestioni separate

1) Le quote incassate dall' Ente Bilaterale Nazionale Confederale **“En.Bi.Fo.Si.”** ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettere c) comma secondo, lettere b), c), d), e) ed f) saranno contabilizzate esclusivamente nelle apposite gestioni separate di cui ai successivi artt. 19, 20 e 21 e, non avranno altra destinazione.

2) Il Consiglio Direttivo Nazionale su impulso dei Soci Fondatori costituenti e Soci Effettivi, potrà istituire una gestione separata in aggiunta a quelle previste ai successivi artt 19, 20 e 21 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto in tema di solidarietà dal precedente art 6, comma 1, e dalla normativa vigente in materia.

Art. 19. Gestione “Fondo Assistenza”

1) Nella Gestione **“Fondo Assistenza”** sarà versata la quota per l' Assistenza Sanitaria Integrativa del S.S.N. prevista dalla Contrattazione Collettiva Nazionale in essere tra i Soci.

2) La gestione del **“Fondo Assistenza”** dovrà erogare prestazioni integrative al S.S.N., nonché eventualmente anche prestazioni assicurative anche per infortunio o invalidità in favore dei

lavoratori iscritti o dei superstiti, ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti approvati dal Presidente Nazionale Confederale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, purché in presenza di regolarità contributiva da parte delle Aziende.

3) Il costo della gestione del "Fondo Assistenza" per l'erogazione delle prestazioni dovrà essere limitato tassativamente alle spese amministrative e di segreteria (*compreso l'uso dei software gestionali*), alle spese per la spedizione di comunicazioni o per canali di informazione rivolti ai dipendenti iscritti, nonché a corsi di Formazione e Riqualificazione professionale e di Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e sulla Sicurezza Alimentare ed Ambientale, per la struttura operante sull'intero territorio nazionale, così come individuata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4) E' espressamente vietato l'utilizzo dei contributi di cui al comma 2) per altri tipi di prestazioni diverse da quelle assistenziali integrative del S.S.N.

Art. 20. Gestione R.L.S.T.

1) I Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati tra le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali aderenti all'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. - En.Bi.Fo.Si.**", potranno prevedere il versamento a totale carico del datore di lavoro, di una quota annua.

2) Detti contributi saranno versati in un'apposita gestione separata e avranno come esclusiva destinazione, il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST).

3) E' espressamente vietata la destinazione dei Fondi, di cui al presente articolo, per qualsiasi altra attività dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" .

Art. 21. Gestione R.S.T.

1) In applicazione delle previsioni contrattuali sulla Rappresentanza Sindacale Provinciale e Territoriale, le aziende potranno versare una quota annua nella misura indicata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" .

2) Detti contributi saranno versati in un'apposita gestione separata e avranno come esclusiva destinazione, il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Provinciali e Territoriali.

3) E' espressamente vietata la destinazione dei Fondi, di cui al presente articolo, per qualsiasi altra attività dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" .

Art. 22. Bilancio

1) L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio, entro e non oltre il 31 Maggio, il Consiglio Direttivo Nazionale di entrambi "**En.Bi.Fo.Si.**" e "**O.P.N. - En.Bi.Fo.Si.**" congiuntamente o disgiuntamente predispongono il Bilancio consuntivo che dovrà essere approvato entro il 30 Giugno dall'Assemblea e predispone il bilancio preventivo entro il 30 Novembre, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Nazionale entro il 31 Dicembre di ogni anno.

2) Nei documenti contabili dovranno essere rappresentate separatamente le rendicontazioni delle gestioni di cui all'art. 18 dello Statuto.

3) Quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo dovrà essere attuato anche dalle sedi periferiche "En.Bi.Fo.Si." - Regionali, Provinciali e territoriali, ove istituiti.

Art. 23. Liquidazione - Commissariamento

1) Lo scioglimento dell' Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" avviene nei seguenti casi:

a) a seguito di previsione legislativa o di decisione giudiziale;
b) a seguito della determinazione assunta dalle Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali soci Fondatori costituenti e soci effettivi di modificare le previsioni contrattuali costitutive dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" per scelta politica o per mancanza di risorse.

2) Lo scioglimento dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" sarà demandato a N.03(tre) liquidatori, di cui N.01(uno) nominato dalle Associazioni Datoriali e N.01(uno) dalle Organizzazioni Sindacali e N.01(uno) di comune accordo, che ne faranno resoconto alle Associazioni Datoriali ed alle Organizzazioni sindacali socie Fondatrici costituenti e socie Effettive. In caso di disaccordo, la nomina del Presidente sarà demandata al Tribunale Civile di Nola (NA).

3) L'eventuale attivo sarà destinato ad Enti o Istituti di Beneficenza o Ricerca Scientifica a scelta del Consiglio Direttivo Nazionale dei Soci fondatori costituenti.

4) Le somme accantonate nelle gestioni speciali di cui agli artt. 19, 20 e 21, in caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**", dovranno essere destinate esclusivamente agli scopi per cui sono state versate.

5) Lo scioglimento delle sedi periferiche degli "**En.Bi.Fo.Si.**" ed "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**" Regionali, Provinciali o Territoriali, potrà avvenire indipendentemente da quello Nazionale Confederale su delibera di chiusura degli stessi da parte del Presidente Nazionale Confederale, facendo confluire le somme accantonate , immobili e mobili all' Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**".

Art. 24. Interpretazione, integrazioni e modifiche statutarie

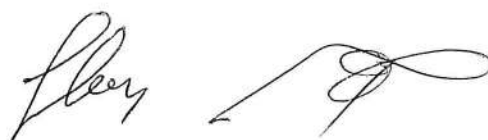
1) L'interpretazione autentica in merito all'applicazione del presente Statuto è demandato all'Assemblea Nazionale dei Soci Fondatori costituenti e soci Effettivi dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "**En.Bi.Fo.Si.**" e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale "**O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.**", così come la modifica di qualsiasi norma Statutaria.

Art. 25. Enti periferici Regionali, Provinciali e territoriali

- 1) Il Consiglio Direttivo Nazionale approva gli schemi di Regolamento per la costituzione degli **"En.Bi.Fo.Si."** ed **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** Regionali, Provinciali e Territoriali operanti sul territorio nazionale. La costituzione avverrà con espressa autorizzazione del Presidente Nazionale Confederale, una volta acquisiti i nominativi dei Presidenti e dei Vice- Presidenti e dei componenti il Consiglio Direttivo forniti dai Soci fondatori costituenti e soci effettivi, sulla base dei regolamenti approvati.
- 2) Il funzionamento delle sedi periferiche degli **"En.Bi.Fo.Si."** ed **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** Regionali, Provinciali e Territoriali, dovrà attenersi alle stesse regole deliberate per la sede **"En.Bi.Fo.Si."** Nazionale ad eccezione della nomina dei Presidenti che avverrà di norma su designazione delle Associazioni Datoriali, mentre la nomina dei Vice- Presidenti avverrà di norma su designazione delle Organizzazioni Sindacali. La designazione del Presidente del Collegio dei Revisori degli stessi, avverrà di norma da parte della componente Datoriale.
- 3) Le sedi periferiche degli **"En.Bi.Fo.Si."** ed **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** Regionali, Provinciali e Territoriali operanti sul territorio nazionale, devono avere assegnato un proprio Codice Fiscale e quindi avere un proprio regime finanziario del tutto separato e autonomo dall'Ente Bilaterale Nazionale Confederale **"En.Bi.Fo.Si."** e dell' Organismo Paritetico Nazionale Confederale **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."**.
- 4) Comunque gli Organi o componenti del consiglio Direttivo di dette sedi periferiche **"En.Bi.Fo.Si."** ed **"O.P.N. – En. Bi. Fo. Si."** Regionali, Provinciali e territoriali, rispondono a norma di legge direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di responsabilità penale e legali di spesa che di attività.
- 5) Lo Statuto e i Regolamenti degli **"En.Bi.Fo.Si."** e degli **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** Regionali, Provinciali e Territoriali, una volta redatti, dovranno essere inviati al Presidente Nazionale Confederale che autorizza o nega la registrazione presso la locale Agenzia delle Entrate con l'assegnazione del Codice Fiscale e successivamente autorizza l'apertura degli stessi.

Art. 26. Disposizioni finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.
- 2) Il Regolamento degli Organi Collegiali approvato dall'Assemblea Nazionale dell'**"En.Bi.Fo.Si."** e dell'**"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** e dal Presidente Nazionale Confederale, anche ai fini del voto assembleare disciplina il funzionamento dell'Assemblea Nazionale dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Comitato o Staff di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni Paritetiche Nazionali, sia nell'ambito Nazionale che Regionali, Provinciali e Territoriali.
- 3) Le Sedi periferiche degli **"En.Bi.Fo.Si."** e **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si."** Regionali, Provinciali e Territoriali, potranno essere governati, anche in via provvisoria, dal Presidente Nazionale Confederale o dal Comitato o Staff di Presidenza.
- 4) La gestione amministrativa è disciplinata dal Regolamento Patrimoniale che si applica anche alle sedi periferiche degli **"En. Bi. Fo. Si."** ed **"O.P.N. – En.Bi.Fo.Si,"** Regionali, Provinciali e Territoriali.



Art. 27. Clausola di salvaguardia

1) Qualsiasi modifica al presente Statuto può essere decisa esclusivamente dall'Assemblea Nazionale di "En.Bi.Fo.Si. e di "O.P.N. – En.Bi.Fo.Si. " - L'aggiornamento delle quote di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Statuto, ove previste, non richiede il cambiamento dello Statuto e sono approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2) *Norma transitoria*: fino al 28 Febbraio 2018 il Comitato o Staff di Presidenza, potrà svolgere i compiti del Consiglio Direttivo Nazionale. Successivamente gli Organi dovranno essere composti in conformità al presente Statuto.

Nola li, 14/12/2017

S.E.L.P.

Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati

Il Segretario Nazionale

Dott. Giovanni Centrella



Conf. PMI ITALIA

Il Presidente Naz. Confederale

Dott. Tommaso Cerciello




Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078209 22/12/2017 09:37:07
4578-00088 03F0E80357E800DE
IDENTIFICATIVO : 01161134467382
0 1 16 113446 738 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078210 22/12/2017 09:37:12
4578-00088 0069DE832490A81F
IDENTIFICATIVO : 01161134467371
0 1 16 113446 737 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078211 22/12/2017 09:37:17
4578-00088 C17D87A635806DF7
IDENTIFICATIVO : 01161134467368
0 1 16 113446 736 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078249 23/12/2017 11:36:01
4578-00087 6F4AF25791F8FC70
IDENTIFICATIVO : 01161134466985
0 1 16 113446 698 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078250 23/12/2017 11:36:06
4578-00087 6F488A253623CC4D
IDENTIFICATIVO : 01161134466973
0 1 16 113446 697 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078251 23/12/2017 11:36:10
4578-00087 0A8F2A6F003E5E07
IDENTIFICATIVO : 01161134466962
0 1 16 113446 696 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078212 22/12/2017 09:37:22
4578-00088 243BC9006A337682
IDENTIFICATIVO : 01161134467359
0 1 16 113446 735 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078213 22/12/2017 09:37:26
4578-00088 D58D77D382629F70
IDENTIFICATIVO : 01161134467348
0 1 16 113446 734 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078214 22/12/2017 09:37:31
4578-00088 746178F82BD10FDD
IDENTIFICATIVO : 01161134467337
0 1 16 113446 733 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078246 23/12/2017 11:35:46
4578-00087 23D800518289614C
IDENTIFICATIVO : 01161134467018
0 1 16 113446 701 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078247 23/12/2017 11:35:51
4578-00087 185929EE54798D31
IDENTIFICATIVO : 01161134467007
0 1 16 113446 700 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
ntrate
00019161 00002D89 WGLJ001
00078248 23/12/2017 11:35:56
4578-00087 AB1E933888850025
IDENTIFICATIVO : 01161134466996
0 1 16 113446 699 6

Provincia _____
Ufficio Territoriale di Nota _____
Atto registrato al n. 2574 NME3
In data 27-12-2017
Totale versato € 200,00
Il Direttore Territoriale _____

MA 

3	2579	27/12/2017	200,00	TEV17L002579000SJ
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEV